



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 155 del 18 Aprile 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr.81 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.141 del 22.03.2018 (ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente SALITURO Giampiero fino al 31.10.2018, inibizione del dirigente MARSICO Giuseppe fino al 21.05.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro e degli assistenti nn.1 e 2 della gara A.S.D. Rossanese - A.S.D. Roggiano 1973 del 17/03/2018 risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 31' del II tempo, il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco il massaggiatore Marsico Giuseppe (*Roggiano 1973*), su segnalazione dell'assistente n.1, per avere protestato nei confronti di quest'ultimo tenendo un comportamento offensivo. A seguito del suddetto provvedimento, il Marsico minacciava l'assistente;
- a fine gara, mentre la terna arbitrale si accingeva a rientrare negli spogliatoi, un sostenitore dell'A.S.D. Roggiano 1973 entrava abusivamente sul terreno di gioco e colpiva con "due schiaffi sulla spalla destra" l'assistente n.2, provocandogli un "lieve dolore";
- successivamente, il dirigente accompagnatore del Roggiano 1973, Salituro Giampiero, proferiva espressioni offensive e minacciose nei confronti dell'assistente n.1; quest'ultimo dichiara testualmente che, in tale frangente, il dirigente in questione: "cercava di aggredirmi" ma "veniva trattenuto dal custode e poi dai calciatori".

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della Società A.S.D. Roggiano 1973 (cfr. C.U. n.141 del 22/03/2018 del Comitato Regionale Calabria):

- ammenda di € 500,00 e diffida alla società;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/10/2018 al dirigente Salituro Giampiero;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 21/05/2018 al dirigente Marsico Giuseppe.

La reclamante dichiara che i due dirigenti avrebbero protestato nei confronti dei succitati ufficiali di gara senza, tuttavia, assumere "atteggiamenti aggressivi" mentre per quanto concerne l'entrata in campo abusiva del proprio tifoso (resosi responsabile di aver colpito l'assistente n.2 con due schiaffi sulla spalla), la stessa, a suo dire, non si sarebbe verificata se fossero state presenti le forze dell'ordine.

In conclusione, chiede la revoca di tutti i provvedimenti assunti a suo carico dal giudice di prime cure.

Il verificarsi degli eventi non può essere assolutamente posto in dubbio tenuto conto del valore di prova privilegiata dei referti degli ufficiali di gara nei quali i fatti sono stati riportati in maniera esaustiva e scevra da vizi logici.

Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate, in relazione alla quale si osserva:

1)in riferimento alla posizione del dirigente Marsico Giuseppe, resosi responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'assistente n.1, la sanzione di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli;

2)relativamente alla posizione del dirigente Salituro Giampiero, appare chiaro che lo stesso si sia reso responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'assistente n.1; tuttavia, nella condotta posta in essere dal dirigente de quo, per come descritta negli atti ufficiali, non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione, mancando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco, necessari per poter configurare la fattispecie, dovendo essere, invece, ricondotta ad una vibrata protesta. Di conseguenza, la sanzione irrogatagli dal giudice di prime cure deve essere ridotta;

3)infine, in riferimento alla sanzione irrogata alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva per l'entrata abusiva sul terreno di gioco di un proprio sostenitore, resosi responsabile dei fatti narrati in precedenza, la stessa appare congrua ed adeguata a quanto accaduto;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce l'inibizione a svolgere ogni attività irrogata al dirigente SALITURO Giampiero fino al 31 AGOSTO 2018;
- conferma nel resto;
- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.82 del sig. FERRAZZO Antonio (Società A.S.D. W.S. Catanzaro)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 146 del 29.03.2018(squalifica fino al 30.06.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il reclamante impugna la decisione del Giudice sportivo che ha sanzionato il suo comportamento qualificandolo come reiteratamente offensivo nei confronti dell'arbitro. Al Ferrazzo inoltre viene imputato di avere dalla tribuna incitato le proprie calciatrici ad un comportamento scorretto.

Il Ferrazzo nega di aver tenuto i comportamenti ascritti riconoscendo esclusivamente di essersi allontanato dal campo con "provocatoria lentezza".

La sanzione appare da riformare riducendola a tutto il 30.04.2018 adeguandola alla effettiva gravità dei fatti contestati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. FERRAZZO Antonio a tutto il 30 APRILE 2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società A.S.D. W.S. Catanzaro che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato.

RECLAMO nr.83 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.51 SGS del 22.03.2018 (squalifica del calciatore POMPILIO Antonio fino al 21.05.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Academy Castrovillari – Bigsport Crotone del 18/03/2018 risulta che, al 18' del II tempo, l'arbitro espelleva il calciatore Pompilio Antonio (Academy Castrovillari) per doppia ammonizione. Il medesimo calciatore, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara e, dopo avergli "messo le mani addosso" senza provocargli dolore, gli rivolgeva un'espressione offensiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per quanto sopra, ha squalificato il calciatore in questione fino al 21/05/2018 (cfr. C.U. n.51 SGS del 22/03/2018 del Comitato Regionale Calabria).

L' A.S.D. Academy Castrovillari chiede di ricondurre ad equità la squalifica del proprio calciatore, riconoscendo che questi abbia offeso l'arbitro ma escludendo categoricamente che lo abbia aggredito fisicamente.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto a sua firma, nel quale i fatti vengono riportati in modo puntuale ed immune da vizi logici.

Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate; pertanto, valutata la gravità di quanto ascritto al calciatore in questione, resosi responsabile di comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e di aver posto nei confronti dello stesso un atto di protesta di modesta violenza, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogatagli;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore POMPILIO Antonio fino al 22/04/2018 e dispone, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.84 del sig. CARACCIOLO Domenico (S.S. San Pietro Apostolo)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr 50 del 15.03.2018 (squalifica fino al 19.09.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

in primo grado il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe in quanto il Caracciolo al 34' del 2° tempo veniva allontanato per reiterate proteste avverso decisioni arbitrali, dopo che lo stesso più volte durante la gara era stato invitato dall'arbitro ad assumere atteggiamenti più corretti, in quanto ad ogni interruzione della gara, istigava i propri calciatori a reagire alle provocazioni dei calciatori avversari.

In particolare al 44' del 1° tempo, entrava abusivamente sul terreno di gioco, spingendo ed insultando i giocatori avversari con frasi offensive.

Dopo l'allontanamento, il Caracciolo si posizionava all'esterno del terreno di gioco dietro le panchine e da quella posizione continuava a protestare rivolgendo frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

Il Caracciolo nega di aver tenuto i comportamenti ascritti imputandosi esclusivamente di aver protestato, in modo comunque corretto, per le decisioni arbitrali non condivisibili.

Il rapporto dell'arbitro tuttavia non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata.

La sanzione appare, tuttavia, da riformare riducendola a tutto il 31.05.2018 adeguandola alla effettiva gravità dei fatti contestati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. CARACCIOLO Domenico a tutto il 31.05.2018 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO nr. 85 della Società A.S.D. ALBIDONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 32 del 22.03.2018 (AMMENDA di € 150,00 e DIFFIDA; squalifica calciatori LAINO Leonardo fino al 22 MARZO 2021, MANNATO Daniel per QUATTRO gare effettive e PALADINO Francesco, per TRE gare effettive; squalifica allenatore LEONETTI Carlo Rocco fino al 30 GIUGNO 2018; inibizione Dirigente Accompagnatore MIDDONNO Vincenzo, fino al 31 MAGGIO 2018. Dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative per come statuito dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nr. 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

-dopo il triplice fischio finale della gara Albidona – La Sportiva Cariatese del 18.03.2018, il calciatore n. 11 della società Albidona, Laino Leonardo, si avvicinava minacciosamente al Direttore di Gara e gli lanciava il pallone con le mani, colpendolo alla spalla e procurandogli dolore;

- immediatamente dopo, lo stesso, si avvicinava all'Arbitro con fare intimidatorio, gli si rivolgeva in maniera ingiuriosa e minacciosa e lo colpiva con uno schiaffo al viso ed un pugno al petto che gli procuravano forte dolore;
- si avvicinava quindi anche il calciatore n. 18 della società Albidona, Mannato Daniel, il quale applaudiva platealmente ed ironicamente per il gesto perpetrato nei confronti del Direttore di Gara e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose;
- contestualmente, nella confusione creatasi, l'allenatore della citata società, Leonetti Carlo Rocco, rivolgeva frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro, lo strattonava prendendolo dalla divisa e gli bloccava il braccio con le mani non permettendogli di proteggersi dallo schiaffo e dal pugno ricevuto;
- dopo qualche minuto, intervenivano i Carabinieri per ripristinare l'ordine e scortavano l'Arbitro nel proprio spogliatoio;
- due persone non inserite in distinta, tra cui il calciatore della società Albidona, Paladino Francesco, riconosciuto dal Direttore di Gara per averlo arbitrato in precedenza, gli rivolgevano frasi offensive e minacciose;
- grazie all'intervento dei Carabinieri, l'Arbitro riusciva a fare ingresso nello spogliatoio, ma dopo pochi minuti vi faceva ingresso anche il Dirigente Accompagnatore della società Albidona, Middonna Vincenzo, il quale chiedeva di non riportare nulla di quanto accaduto sul referto, affermando che, la responsabilità degli eventi, fosse solo ed esclusivamente dello stesso Direttore di Gara.

Il Giudice di primo Grado presso atto dei fatti per come riportati irrogava le sanzioni di cui in epigrafe.

L'Albidona confuta in reclamo i singoli episodi rappresentando che "gli animi si sono surriscaldati per le assurde decisioni arbitrali e comportamenti provocatori del Direttore di Gara", e comunque nega che si siano verificati contatti fisici violenti da parte dei propri tesserati tali da giustificare sanzioni tanto pesanti quanto ingiuste.

Ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro non mostra alcun profilo di vulnerabilità in quanto riporta ogni comportamento contestato ai tesserati dell'Albidona in maniera puntuale e circostanziata.

Al contrario la tesi della reclamante appare assolutamente carente da un punto di vista logico-fattuale in quanto da un lato nega in toto il verificarsi degli episodi attribuiti, dall'altro offre una ricostruzione alternativa degli episodi stessi a quella del giudice ribaltando, in maniera paradossale, la responsabilità per l'accaduto sul Direttore di Gara.

L'analisi delle sanzioni irrogate impone una valutazione di assoluta congruità ed adeguatezza delle stesse alla gravità dei singoli episodi e del contesto generale venutosi a creare.

Il reclamo, pertanto, è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014. (C.U. n° 256/A del 27.01.2016)

RECLAMO nr. 86 della società A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.54 SGS del 29.03.2018 (squalifica calciatore CELI Alessio fino al 15.07.2018, squalifica calciatore LARDINO Bruno Francesco fino al 30.06.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Pantere Nere Catanzaro – A.S.D. Promosport Taverna del 26/03/2018 risulta che:

- al 39' del II tempo, il calciatore Celi Alessio (Pantere Nere CZ) spingeva violentemente il direttore di gara dopo avergli poggiato le mani sul petto e, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, gli rivolgeva un'espressione offensiva;
- successivamente, il direttore di gara espelleva anche il calciatore Lardino Bruno Francesco della medesima società, reo di avergli poggiato le mani sul petto, spingendolo con violenza.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti suddetti, ha squalificato Celi Alessio fino al 15/07/2018 e Lardino Bruno Francesco fino al 30/06/2018 (cfr. C.U. n.54 SGS del 29/03/2018 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

L'A.S.D. Pantere Nere Catanzaro chiede di ricondurre ad equità le squalifiche dei due calciatori, sostenendo che entrambi abbiano effettivamente poggiato le mani sul petto dell'arbitro ma negando categoricamente che lo abbiano spintonato e, relativamente al Celi, offeso.

Il verificarsi degli eventi non può essere posto in dubbio tenuto conto del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale e del fatto che gli accadimenti sono stati riportati in modo puntuale, immune da vizi logici.

Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate; pertanto, valutata la gravità dei fatti ascritti ai calciatori in questione, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione delle sanzioni irrogate in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti stessi;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica del calciatore CELI Alessio fino al 31/05/2018;
- riduce la squalifica del calciatore LARDINO Bruno Francesco fino al 31/05/2018.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi